



COMUNE DI MAGIONE

PROVINCIA DI PERUGIA – Piazza Fra Giovanni da Pian di Carpine, 16 – 06063 Magione

C.F./P.I. 00349480541 - Tel. 075/847701 - Fax 075/8477041

AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE – SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI

Prot. 9657 del 06/04/2010

ORDINANZA N. 149 DEL 06/04/2010

Oggetto: Orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio. Anno 2010

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il D. Lgs. n.114 del 31/03/1998;

Vista la L.R. n. 24 del 03/08/1999 come modificata dalla L.R. 26 del 7/12/2005 e dalla L.R. 15 del 16/02/2010 che, tra l'altro, prevede:

1. all'art. 26, comma 1, la possibilità di determinazione senza vincoli delle aperture da parte degli operatori per i centri storici e per le aree a vocazione turistica;
2. all'art. 26, comma 2, l'individuazione da parte del comune delle aree a vocazione turistica, tramite apposita Conferenza di servizi cui partecipano il Comune, la Provincia e la Regione;
3. all'art. 26-ter, comma 1, che il Comune convoca un incontro di concertazione al fine di definire il calendario annuale delle aperture e chiusure degli esercizi commerciali;

Visto il verbale del 30/01/2007, siglato dai rappresentanti delle categorie interessate di cui all'articolo 5-quater della L.R. n. 24/1999, che individua le zone a vocazione turistica e definisce i criteri per l'individuazione di deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali;

Vista il comma 6 della L.R. 15/2010 che prevede che, entro il 31 marzo 2010 il Comune, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26-ter, comma 1 della L.R. n. 24/1999 convochi le categorie interessate di cui all'articolo 5-quater della L.R. n. 24/1999 per la definizione del calendario annuale delle aperture e chiusure degli esercizi commerciali per l'anno 2010;

Visto la nota prot. 7772 del 15/03/2010 con cui sono convocate le categorie interessate per il giorno 31/3/2010 per la definizione del calendario annuale suddetto;

Considerato che nella stessa seduta del 31/03/2010 non è stato raggiunto l'intesa con le categorie interessate;

Vista l'ordinanza n. 5 del 02/02/2007;

Preso atto delle ulteriori direttive impartite dal Sindaco ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

DISPONE

che gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa osservino, per l'anno 2010, le seguenti disposizioni in materia di orari di vendita:

1. ORARI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

Gli esercizi commerciali hanno facoltà di restare aperti al pubblico in tutti i giorni feriali dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

2. PUBBLICIZZAZIONE DELL'ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio di vendita al dettaglio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione ben visibili e leggibili dall'esterno, senza necessità di inviare alcuna comunicazione alla Amministrazione Comunale.

3. FACOLTA' DI CHIUSURA INFRASETTIMANALE

E' facoltativa la chiusura infrasettimanale del lunedì mattina per il settore non alimentare e del giovedì pomeriggio per il settore alimentare.

4. CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA DELL'ESERCIZIO

Gli esercizi commerciali hanno l'obbligo della chiusura domenicale e festiva.

E' consentita la deroga alla chiusura domenicale e festiva alle condizioni di seguito esposte, prendendo atto che il territorio comunale viene suddiviso in n. 3 zone (A1, A2, A3):

- **Zona A1 - Centri storici individuati nel vigente PRG**

Fermo restando l'orario massimo delle tredici ore giornaliere, la libertà di determinazione senza vincoli delle aperture da parte degli operatori, prevista dall'articolo 12 del D. Lgs. 114/98, si applica, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 3/08/1999 n. 24 come modificata dalla L.R. 7/12/2005 n. 26 e dalla L.R. 16/02/2010 n. 15:

- a tutti gli esercizi del centro storico di Magione e a quelli di tutte le frazioni, classificati come zona "A" nel vigente P.R.G. o individuati con specifici atti di promozione e valorizzazione, ai fini di preservare, rilanciare e potenziare la funzione tipica del commercio nel centro storico ed il suo ruolo di polo primario di aggregazione della vita sociale.

In ragione di ciò gli esercizi di vendita al dettaglio ubicati in tali zone possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva per tutte le festività dell'anno.

- **Zona A2 - Zone a vocazione turistica**

Fermo restando l'orario massimo delle tredici ore giornaliere, la libertà di determinazione senza vincoli delle aperture da parte degli operatori, prevista dall'articolo 12 del decreto, si applica nel periodo compreso tra il 01 aprile ed il 31 ottobre alle seguenti frazioni del Comune:

- Torricella
- Monte del Lago
- Montecolognola
- San Feliciano
- San Savino
- Sant'Arcangelo

- **Zona A3 - Esercizi ubicati nelle restanti zone del territorio**

Per gli esercizi commerciali ubicati nelle restanti zone del territorio comunale, è prevista la facoltà di deroga all'obbligo della chiusura domenicale e festiva per **dodici giornate**, a scelta di ogni operatore con un'unica comunicazione da inoltrare all'Area Attività Produttive del Comune di Magione a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e almeno quattro giorni prima della prima apertura prevista.

Eventuali variazioni al calendario dovranno pervenire all'ufficio protocollo del comune, almeno quattro giorni prima della data modificata, pena l'inammissibilità della comunicazione e dei suoi effetti.

5. OBBLIGO DI CHIUSURA TOTALE

E' fatto obbligo di chiusura per tutti gli esercizi commerciali nei giorni del 1° gennaio, della domenica e lunedì di Pasqua, del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 25 e del 26 dicembre. Sono esclusi da tale obbligo:

- i soli esercizi di vicinato rientranti nelle tipologie di cui all'art. 13 del D.Lgs. 114/1998 meglio specificati al successivo art. 8 della presente ordinanza;
- gli esercizi di vicinato rientranti nelle zone A1 e A2 solo relativamente al Lunedì di Pasqua ed al 02 Giugno.

6. ULTERIORI APERTURE DOMENICALI E FESTIVE IN DEROGA.

È prevista la deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva nel giorno 23 novembre, festa del Patrono, e nel mese di dicembre, con esclusione dei giorni 25 e 26 dicembre.

7. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEI GIORNI FESTIVI E DOMENICALI

Nelle aree a vocazione turistica (Zona A2) è ammesso il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nei limiti previsti per gli operatori del commercio al dettaglio su aree private. Nelle altre zone del Comune il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è interdetto nei giorni festivi e domenicali.

8. DISPOSIZIONI SPECIALI

1. Le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e chiusura non si applicano alle seguenti attività: gelaterie e gastronomie; rosticcerie e pasticcerie; esercizi specializzati nella vendita di bevande, caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, qualora queste siano svolte in maniera esclusiva o specializzata.

2. Per esercizi specializzati si intendono quelli che trattano una o più delle merceologie di cui al comma 1 su una superficie di vendita pari ad almeno il settanta per cento della superficie di vendita totale.

3. Le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e chiusura non si applicano altresì agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade o le strade extraurbane con doppia corsia per ciascun senso di marcia, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; agli esercizi di vendita posti all'interno delle stazioni di servizio autostradali o poste lungo le strade extraurbane con doppia corsia per ciascun senso di marcia o delle sale cinematografiche.

4. Gli esercizi di cui sopra che intendono avvalersi di dette facoltà devono essere riconosciuti come “*esercizio specializzato*”; al fine di tale riconoscimento devono presentare all'ufficio scrivente apposita dichiarazione e planimetria dei locali di vendita dalla quale si evincano i prodotti e le relative superfici; ogni variazione dovrà essere preventivamente comunicata con le stesse formalità pena la decadenza del riconoscimento.

5. Potrà essere consentito, previa comunicazione, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno, fino alle ore 24.00, in concomitanza con lo svolgimento di sagre paesane o di particolari manifestazioni organizzate dall'Amministrazione esclusivamente nelle zone direttamente interessate all'evento.

9. SANZIONI

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge.

Per quanto non previsto si applicherà la sanzione da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00.

10. NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le previgenti ordinanze in materia sono abrogate.

2. La presente ordinanza è inviata, per quanto di competenza, alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da chiunque vi abbia interesse:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla legge n. 1034/71
- entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dalla DPR n. 1999/71.

4. Per quanto non espressamente previsto, deve farsi riferimento alle norme contenute nel D. Lgs. 114/98 e alla L.R. 03-08-1999 n. 24 e s.m.i..

**Area Attività Produttive
Il Responsabile
Dott.ssa Paola Ippolito**